



Marzo 2005

Raccomandazioni per la denominazione delle unità organizzative dell'Amministrazione federale

Gruppo di lavoro interdipartimentale CD Confederazione
Gruppo di lavoro Terminologia

Il 6 aprile 2005 il Consiglio federale ha dichiarato le Raccomandazioni del Gruppo di lavoro Terminologia vincolanti per le nuove denominazioni di unità organizzative.

Decisione del Consiglio federale del 6 aprile 2005, numero 2:

Von den «Empfehlungen für die Benennung der Organisationseinheiten der Bundesverwaltung» wird Kenntnis genommen. Diese werden bei neu zu benennenden Organisationseinheiten angewendet. Bestehende Benennungen werden nur geändert, wenn die Organisationseinheiten selber dies wünschen. Über Änderungen von Departementsbezeichnungen und Bezeichnungen von Bundesämtern entscheidet der Bundesrat.

L'Amministrazione federale è un insieme organico le cui componenti e attività sono definite dalla legge (segnatamente dalla Costituzione federale, dalla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e dalla relativa ordinanza). Le denominazioni delle sue unità organizzative devono riflettere tale unità sistematica. Le presenti raccomandazioni intendono fornire gli elementi necessari per adempiere questa esigenza di uniformità.

1. Definizioni

Nelle presenti raccomandazioni s'intende per:

- **denominazione:** il nome ufficiale di un'unità organizzativa (ad es. «Dipartimento federale di giustizia e polizia», «Ufficio federale della sanità pubblica»);
- **sigla:** l'abbreviatura ufficiale della denominazione di un'unità organizzativa, generalmente composta dalle iniziali o dalle sillabe delle parole della denominazione (ad es. «DFGP, CaF, UFAG, DFI, UFCOM»);
- **denominazione abbreviata:** nome artificiale usato ufficialmente in sostituzione di una sigla, generalmente identico in tutte le lingue ufficiali a guisa di logo, talvolta anche registrato come marchio (ad es. «seco, METAS, fedpol, swisstopo, MeteoSvizzera»).

2. Criteri di valutazione

2.1 Denominazioni

Le denominazioni delle unità organizzative dell'Amministrazione federale devono adempiere quattro criteri: sistematicità, esplicitezza, incisività e correttezza linguistica. Una denominazione è considerata:

1. **sistematica**, se è formata secondo un sistema uniforme e se precisa il livello dell'unità organizzativa come pure la sua appartenenza all'Amministrazione federale;
2. **esplicita**, se esprime l'essenziale e lascia trasparire un chiaro nesso tra le attribuzioni dell'unità organizzativa e la sua denominazione;
3. **incisiva**, se è formulata in modo semplice e pregnante (al massimo due specificazioni oltre al livello organizzativo «ufficio federale» o «dipartimento federale») e può essere agevolmente capita, pronunciata e memorizzata;
4. **linguisticamente corretta**, se rispetta le regole generali della lingua in questione e se risulta adeguata in tutte le lingue ufficiali.

2.2 Sigle

La sigla di un'unità organizzativa è considerata:

1. **sistematica**, se è formata secondo un sistema uniforme;
2. **esplicita**, se è facilmente riconducibile alla denominazione dell'unità organizzativa;
3. **incisiva**, se consta al massimo di 5 lettere, è facilmente pronunciabile e non desta associazioni indesiderate;
4. **linguisticamente corretta**, se rispetta le regole generali della lingua in questione.

In tutte le lingue, le sigle sono scritte interamente in lettere maiuscole. Le sigle devono inoltre essere **univoche** anche a livello interlinguistico: la sigla di un'unità organizzativa non deve essere uguale alla sigla di un'altra unità organizzativa, neanche tra lingue diverse.

2.3 Denominazioni abbreviate

I criteri summenzionati sono difficilmente applicabili in generale alle denominazioni abbreviate; in particolare i criteri 1 e 2 (sistematicità ed esplicitezza) assumono un'importanza secondaria. I criteri 3 e 4 possono in un certo senso essere applicati, per cui una denominazione abbreviata è considerata:

- **incisiva**, se consta di due o al massimo tre sillabe, è facilmente pronunciabile e non desta associazioni indesiderate;
- **linguisticamente corretta**, se rispetta le regole ortografiche della lingua in questione.

Ad esempio, come i nomi propri le denominazioni abbreviate hanno l'iniziale maiuscola (la scrittura di tutto il nome in lettere maiuscole deve restare l'eccezione). Le grafie inusuali come ad esempio con l'iniziale minuscola («fedpol»), la maiuscola nel corpo della parola oppure deroghe alla regole grammaticali nell'uso dell'articolo non sono ammesse.

L'uso di una denominazione abbreviata è ammesso soltanto per le unità organizzative che in virtù dei loro compiti operano sul mercato nazionale o internazionale (ad es. gli uffici GEMAP). Per coniare le denominazioni abbreviate occorre privilegiare le lingue ufficiali.